

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2018
614/2018/R/GAS**

**SERVIZI DI STOCCAGGIO DI BREVE TERMINE - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI
INCENTIVAZIONE PER LA FASE DI EROGAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1043^a riunione del 27 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2017 e il relativo Allegato 2 recante il “Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale” (di seguito: “Piano di emergenza”);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2013, 353/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 353/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 193/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 323/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 589/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 594/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 594/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/GAS (di seguito: documento 155/2018/R/GAS);
- il codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce, all’Autorità, all’articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e rigassificazione del gas naturale, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- con la deliberazione 193/2016/R/GAS, l’Autorità ha definito disposizioni in materia di conferimento di capacità di stoccaggio su base mensile o per periodi inferiori, incluse anche le capacità non utilizzate dagli utenti, al fine di limitare le congestioni contrattuali nell’utilizzo degli stoccaggi; in particolare, la deliberazione 193/2016/R/GAS identifica:
 - la *capacità primaria* come la capacità continua di spazio, erogazione o iniezione che risulta disponibile a valle di precedenti procedure di conferimento o che sia stata ottenuta, anche non strutturalmente, mediante l’ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell’anno termico, ivi incluse le capacità di cui alla deliberazione 353/2013/R/GAS;
 - la *capacità secondaria* come la capacità continua di spazio, erogazione o iniezione che gli utenti, incluse le imprese di trasporto, rendono disponibile all’impresa di stoccaggio per il conferimento a terzi;
 - la *capacità in anticipo* come la capacità di erogazione ulteriore, rispetto alla capacità primaria, che può essere resa disponibile ciascun giorno per il successivo:
 - a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo;
 - assicurando che, anche nell’ipotesi di un suo utilizzo integrale, sia comunque mantenuto, per l’intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle iniziali come aggiornate ai sensi del punto precedente, e ai margini tecnici per la sicurezza;
 - la *capacità non altrimenti utilizzabile* come la capacità di iniezione ed erogazione corrispondente alla differenza fra la capacità conferita e la massima capacità programmabile nel giorno gas tenendo conto dei vincoli di rinomina sulle capacità programmate il giorno precedente;
- il comma 3.7, della medesima deliberazione, stabilisce che, per l’allocazione della *capacità in anticipo*, l’impresa di stoccaggio possa prevedere una funzione di costo:
 - additiva ai prezzi delle offerte e tale da assicurare una valorizzazione coerente con il rischio, anche prospettico, connesso all’utilizzo, ovvero alla riduzione della prestazione in un momento successivo;
 - costante o crescente in ragione della distanza temporale fra il momento nel quale è resa disponibile la capacità in anticipo e il giorno cui si riferisce l’offerta di riduzione della prestazione;
- i proventi derivanti dall’allocazione delle capacità di breve termine sono versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), sul Conto oneri

stoccaggio, al netto di quanto spettante agli utenti per le quote di capacità da questi messe a disposizione.

- con la deliberazione 589/2017/R/GAS, l’Autorità, chiudendo l’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 323/2016/R/GAS sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit, ha avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo incentivante per le imprese di stoccaggio, mirato a massimizzare il valore delle risorse da queste ultime messe a disposizione attraverso la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli utenti;
- con il documento 155/2018/R/GAS, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di incentivazione delle imprese di stoccaggio ed in particolare ha prospettato:
 - che l’incentivo o premio sia definito come percentuale (ipotizzata compresa fra il 30% e il 50%) dei proventi d’asta, e che tale percentuale possa, in termini generali, essere stabilita in funzione a due parametri:
 - a. il primo, soggettivo, che tiene conto dell’entità della prestazione aggiuntiva offerta dall’impresa di stoccaggio – indicatore 1;
 - b. il secondo, oggettivo, che tiene conto della tensione del sistema, rappresentata, ad esempio, dal differenziale fra il prezzo del gas in stoccaggio e il prezzo del gas in rete ovvero dalla riduzione del margine fisico di risorse disponibili per la copertura della domanda – indicatore 2;
 - l’introduzione di una funzione di costo, additiva delle offerte di vendita presentate dagli utenti relative alla riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo, dimensionata in modo tale recuperare gli importi da riconoscere all’impresa di stoccaggio come premio per l’offerta della capacità in anticipo;
 - che il meccanismo di incentivazione sia definito per la specifica prestazione aggiuntiva, stabilendo se agiscono entrambi gli indicatori o solo uno, oppure che il premio sia stabilito come quota fissa dei proventi d’asta;
 - che il meccanismo di incentivazione così delineato si possa applicare alle prestazioni oggi rese disponibili nell’ambito della deliberazione 193/2016/R/GAS ossia le prestazioni aggiuntive di erogazione e iniezione *primarie* e rilasciate dal responsabile del bilanciamento nonché alla capacità in *anticipo*;
 - che ricada nella responsabilità delle imprese di stoccaggio definirne le caratteristiche e il contenuto prestazionale, quindi proporli all’Autorità per l’eventuale incentivazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 594/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio di Stogit recante, tra l’altro, un set minimo di interventi per l’inverno 2018/2019 funzionali all’avvio, ancorché sperimentale, dell’offerta di servizi di breve termine con caratteristiche compatibili con quelle

descritte nel documento 155/2018/R/gas; in particolare tale proposta ha introdotto aste organizzate secondo le modalità di negoziazione a prezzo marginale per:

- l'allocazione di prodotti che prevedono la disponibilità di capacità di erogazione di durata quindicinale e nelle quali sono consentiti anche gli scambi tra operatori di prodotti riferiti a quindicine diverse, consentendo così l'anticipo o il posticipo di utilizzo della capacità di erogazione;
- l'allocazione di prodotti giornalieri che si svolge all'interno del medesimo giorno cui si riferiscono i prodotti negoziati (*infraday*) e che si aggiunge a quella del giorno prima (*day ahead*) già attiva;
- in relazione alle aste quindicinali, la medesima proposta prevede che:
 - il posticipo o l'anticipo delle capacità possa avvenire nei limiti di volta in volta identificati da Stogit sulla base del gas erogato;
 - si applichi, alle offerte presentate dagli utenti, una funzione di costo additiva, stabilita da Stogit, e che sia riconosciuto agli utenti, le cui offerte di vendita siano accettate, il corrispettivo di assegnazione stabilito in esito all'asta al netto della funzione di costo;
- in relazione all'offerta di capacità di breve termine, la medesima proposta prevede che il relativo prezzo base sia definito da Stogit;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì rilevato che l'efficiente e flessibile gestione delle capacità di erogazione oggetto della proposta di aggiornamento del codice evidenzia la necessità della predisposizione da parte di Stogit di alcune funzionalità volte in particolare a disciplinare:
 - l'introduzione, anche per le capacità in anticipo offerte *dayahead* e *intraday*, di limiti e parametri di conversione delle prestazioni di erogazione offerte in riduzione differenziati in funzione del giorno della fase di erogazione cui si riferisce la riduzione;
 - l'aggiornamento e pubblicazione su base giornaliera del profilo di erogazione massimo del sistema di stoccaggio modificato in esito alle aste;
 - la verifica ex ante delle effettive disponibilità di capacità degli utenti ai fini dell'ammissibilità delle offerte alle procedure di allocazione della c.d. capacità in anticipo e l'inibizione delle azioni che potrebbero pregiudicare la disponibilità delle capacità oggetto di offerte accettate;
- contestualmente, l'Autorità ha previsto che le modifiche al codice di stoccaggio entrino in vigore una volta definita la struttura degli incentivi per l'impresa di stoccaggio, nonché dei parametri e dei premi correlati ai servizi in questione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in relazione alla proposta sopra richiamata, Stogit ha, altresì, ipotizzato, con nota in data 20 novembre 2018 (prot. Autorità 33034 del 23 novembre 2018) il relativo meccanismo incentivante, prevedendo:
 - a) per l'allocazione delle capacità di spazio, iniezione ed erogazione nell'ambito delle procedure mensili, settimanali, giornaliere e infragiornaliere, il

trattenimento di una quota dei proventi d'asta (al netto di quanto spettante agli utenti per le quote di capacità da questi messe a disposizione) compresa fra il 40 e il 60%;

- b) in relazione ai prodotti di capacità quindicinale, il trattenimento integrale degli importi derivanti dall'applicazione della funzione di costo e della rendita relativa ai casi di congestione disciplinati al Capitolo 5, Allegato 8 del codice di stoccaggio.

RITENUTO CHE:

- l'articolazione del meccanismo, prospettato da Stogit, sia in linea con l'assetto delineato nel documento 155/2018/R/GAS nella sua forma semplificata;
- sia, pertanto, opportuno, anche in considerazione dell'urgenza di una sua prima applicazione, avviare una sperimentazione del sistema di incentivazione per la fase di erogazione in corso, finalizzata alla sua successiva definizione a regime;
- in considerazione del breve tempo di applicazione sia opportuno prevedere che il premio, relativamente all'allocazione di prodotti diversi dai quindicinali, sia definito in misura pari alla percentuale massima del 50%, al fine di garantirne l'efficacia, mentre per i prodotti di capacità quindicinale sia accettabile la proposta di Stogit in quanto coerente con i criteri definiti dall'Autorità;
- sia tuttavia opportuno, al fine di promuovere la tempestiva messa a disposizione delle ulteriori funzionalità, sopra richiamate, necessarie per l'efficiente funzionamento delle procedure di allocazione, prevedere che il sino al momento della loro attivazione il premio sia definito in misura pari alla percentuale minima del 30%;
- sia opportuno che nella fase di sperimentazione l'Autorità valuti l'introduzione di criteri per la definizione da parte di Stogit dei prezzi di riserva per l'offerta delle capacità primarie e per la definizione delle funzioni di costo

DELIBERA

1. di avviare la fase di sperimentazione di un sistema di incentivi per l'offerta di capacità di stoccaggio di breve termine;
2. di prevedere che il sistema di cui al punto precedente si applichi sino al 31 marzo 2019 alle capacità offerte da Stogit;
3. di prevedere che il sistema di incentivi consista nel trattenimento da parte di Stogit:
 - a) di una quota pari al 50% dei proventi d'asta, intesi come differenza fra i ricavi e gli importi spettanti agli utenti per le quote di capacità da questi messe a disposizione, per l'allocazione delle capacità di spazio, iniezione ed erogazione nell'ambito delle procedure mensili, settimanali, giornaliere e infragiornaliere;

- b) degli importi derivanti dall'applicazione della funzione di costo e della rendita relativa ai casi di congestione disciplinati al Capitolo 5, Allegato 8 del codice di stoccaggio per i prodotti di capacità quindicinale;
4. di prevedere che la percentuale di cui al punto 3, lettera a), sia pari al 30%, in relazione alle procedure effettuate sino alla messa a disposizione da parte di Stogit, delle seguenti funzionalità:
- introduzione, anche per le capacità in anticipo offerte *dayahead* e *intraday*, di limiti e parametri di conversione delle prestazioni di erogazione offerte in riduzione differenziati in funzione del giorno della fase di erogazione cui si riferisce la riduzione;
 - aggiornamento e pubblicazione su base giornaliera del profilo di erogazione massimo del sistema di stoccaggio modificato in esito alle aste;
 - verifica *ex ante* delle effettive disponibilità di capacità degli utenti ai fini dell'ammissibilità delle offerte alle procedure di allocazione della c.d. capacità in anticipo e l'inibizione delle azioni che potrebbero pregiudicare la disponibilità delle capacità oggetto di offerte accettate;
5. di prevedere che Stogit una volta attivate le funzionalità di cui al punto 4 ne dia comunicazione all'Autorità attestando la data di attivazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Stogit;
7. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini